ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 13

Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento "tecnico superiore dell'agricoltura", degli "enotecnici e direttori dei vivai di viti americane" e del "personale direttivo degli Istituti di incremento ippico" sono trasferite ai ruolo "tecnico superiore dell'agricoltura" di cui alla tabella II annessa alla presente legge. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento "tecnico dell'agricoltura" e degli "Istituti di sperimentazione agraria e talassografica" sono trasferite al ruolo "tecnico dell'agricoltura" di cui alla tabella V annessa alla presente legge. Il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura e' utilizzato anche, e comunque per non oltre il limite di 90 impiegati, presso gli istituti di sperimentazione agraria e gli istituti talassografici.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-13-attribuzioni-dei-ruoli-tecnico-superiore-dell-agricoltura-e-tecnico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it